

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Avvocato – notifiche – domiciliatario

Solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche e comunicazioni degli atti del processo dovendosi, pertanto, reputare inesistente la notifica eseguita dal procuratore che sia mero domiciliatario, ed una simile notifica dell'atto non risulta suscettibile di sanatoria, a norma dell'art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 22.08.2018, n. 20946

...omissis...

2.1. - Con il suo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione delle norme in materia di notificazione, che prevedono la possibilità di notificare l'atto giudiziario, mediante strumenti telematici, all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero per effetto di consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, di copia dell'atto notificato, contenuto su supporto informatico non riscrivibile.

La Corte di sssssss ma semprechè l'atto impugnato fosse stato regolarmente notificato.

La doglianza appare fondata, in quanto nella procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 16), il D. risulta as. Claudia Camani, alla via E. Degli Scrovegni n. 1, ssss tutte le comunicazioni di legge, ivi comprese le notificazioni degli atti processuali, presso il proprio domicilio digitale, all'indirizzo PEC: ssssss

In nessuno degli atti depositati nella fase di primo grado, ha dichiarato il ricorrente, risulta eletto domicilio digitale presso l'Avv. Claudia Camani, e non è stato neppure mai indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima.

Ciononostante, la resistente A., anzichè provvedere a notificare il decreto reso dal Tribunale di Padova tramite l'Ufficio U.n.e.p. del medesimo ufficio giudiziario, oppure, ex L. n. 53 del 1994, in proprio al domicilio fisico eletto dal D. presso lo studio dell'Avv. Camani, ha provveduto a notificare il provvedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultima, PEC: claudia.camani(at)ordineavvocatipadova.it.

Il procuratore dell' A. è pertanto incorso in errore, perchè ha operato confusione fra il domicilio fisico eletto e il domicilio digitale della controparte.

L'errore commesso non può essere superato perchè l'indirizzo digitale del difensore, mai abilitato dalla parte a ricevere per suo conto la notifica della decisione in via telematica, risultava riportato nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, risultava indicato, quale utile al fine delle notificazioni, l'indirizzo PEss del difensore di fiducia, e nello stesso atto risulta effettuata pure l'elezione di domicilio fisico presso lo studio di altro professionista, l'Avv. ssss Giorgio Bsssmo, oppure, eventualmente, avrebbe potuto effettuare la notifica presso il domicilio fisico, eletto dalla parte alla via sssss n. 1, in Padova, ma in nessun caso poteva effettuare validamente la notifica telematica presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Camani.

Risulta consolidato, si osservi, l'orientamento proposto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche e comunicazioni degli atti del processo dovendosi, pertanto, reputare inesistente la notifica eseguita dal procuratore che sia mero domiciliatario, ed una simile notifica dell'atto non risulta suscettibile di sanatoria, a norma dell'art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. sez. 5⁻¹, ord. 12.10.2015, n. 20468)

Analoga valutazione deve effettuarsi, mutatis mutandis, in ordine all'attività di ricezione degli atti processuali, e può pertanto dettarsi il principio di diritto secondo cui: "Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto". La legittimazione a ricevere la notificazione dell'atto impugnabile, in assenza di elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione, spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare.

Ne deriva che nel caso di specie la notifica, eseguita digitalmente presso l'indirizzo elettronico di difensore non abilitato a riceverla in tale forma, risultava inidonea a

comportare la decorrenza del termine d'impugnazione del decreto che si intendeva notificare. Ne consegue la invalidità insanabile della notifica come effettuata, da cui discende quale conseguenza la erroneità della pronuncia impugnata.

Sussiste, invero, anche la contestata violazione dell'onere di motivazione da parte del giudice di merito, posto che la Corte territoriale ha basato la propria decisione sulla circostanza che " D.M. nella procura alle liti posta a amrgine del ricorso introduttivo ha designato quale procuratore domiciliatario ssssssss di Padova, via Scrovegni, 1; (...) la notifica è stata ricevuta con l'allegato decreto in data 9.3.2017, mentre il reclamo è stato proposto il 5.4.2017, cioè decorso il termine perentorio di 10 giorni (vd. art. 739 c.p.c., comma 2)" (sent. C. d'A., pp. 1 e 2).

La motivazione, infatti, risulta solo apparente, perchè non opera la necessaria distinzione fra domicilio fisico e domicilio telematico.

La ulteriore censura proposta dall'odierno ricorrente in relazione alla condanna, posta a proprio carico dalla Corte lagunare, alla refusione delle spese del grado ed al versamento di un ulteriore importo a titolo di sanzione, rimane assorbito nell'accoglimento della prima censura e pertanto nella cassazione della decisione contestata.

Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata dève essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi di diritto innanzi esposti, e provveda pure al governo delle spese di lite del giudizio di legittimità.

pqm

La Corte accoglie il ricorso proposto ssssss., cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia che, in diversa composizione, procederà a rinnovare il giudizio e provvederà anche a regolare le spese di lite del giudizio di cassazione.

Ordina, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2018